

**S.p.A. AUTOVIE VENETE**

**Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia-Trieste con diramazioni**

**A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano,**

**A34 Villesse-Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre**

**Giusta convenzione sottoscritta dd. 07.11.2008, ed efficace a tutti gli**

**effetti a decorrere dall'8 giugno 2008.**

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di**

**Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia**

**Codice Fiscale 00098290323**

**Capitale Sociale Euro 157.965.738,58.-**

**Reg. Soc. Tribunale di Trieste n. 630**

Fornitura di materiale per il ripristino delle scorte delle barriere di sicurezza.

*CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) – 69816786F1*

<inserire nome operatore economico>

Importo: netti € 67.000,00 (sessantasettemila/00)

**SCHEMA DI CONTRATTO DI FORNITURA**

**TRA**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il  
\_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Società in  
Trieste, Via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente  
contratto nella sua veste di \_\_\_\_\_ e, quindi, di  
rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà  
in appresso denominata Società), giusto mandato speciale con  
rappresentanza di rep. n. \_\_\_\_\_ e racc. n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_ iscritto al Collegio Notarile di Trieste, avente efficacia a far data dal \_\_\_\_\_;

**E**

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_ - e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_) – Via \_\_\_\_\_ N. \_\_, il quale dichiara di intervenire nel presente contratto nella sua veste di \_\_\_\_\_, e quindi, rappresentante della \_\_\_\_\_ (la quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore Economico o appaltatore), giusta procura dd. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_ raccolta n. \_\_\_\_\_ del dott. \_\_\_\_\_ iscritto al Collegio Notarile \_\_\_\_\_.

**PREMESSO**

- che a seguito di una gara mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata proposta l'aggiudicazione per l'Operatore Economico \_\_\_\_\_ per la fornitura di che trattasi, come risulta dal verbale della Commissione di gara/del Seggio di gara di data \_\_\_\_\_ (rif. Società Prot. Atti/\_\_);
- che il Responsabile del Procedimento ha approvato la predetta proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (rif. Società prot. Atti/\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_);
- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data \_\_\_\_\_ (rif. Società Prot. Atti/\_\_\_), ha disposto l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi all'Operatore Economico \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_.- (in lettere) al netto dell'I.V.A. e comprensivo dei costi

della sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_.- (in lettere);

- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state trasmesse ai concorrenti in data \_\_\_\_\_ (rif. Società Prot. U/\_\_\_\_\_);

- che l'Operatore Economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma privata, del presente contratto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e formalmente si obbliga con il presente contratto ad eseguire la fornitura di materiale per il ripristino delle scorte delle barriere di sicurezza.

#### ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata prevista è di **<inserire durata in numero in giorni/mesi/anni in cifra e in lettere>** decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio di esecuzione del contratto.

La scrivente Società si riserva il diritto di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un tempo non superiore a **<inserire numero mesi>** mesi. In tal caso l'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

Si precisa che a partire dalla data di scadenza dell'attuale concessione della S.p.A. Autovie Venete, fissata al 31.03.17, l'eventuale nuovo soggetto concessionario che dovesse eventualmente subentrare successivamente da tale data avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere con il soggetto aggiudicatario dell'appalto.

Diversamente, il contratto dovrà intendersi risolto alla data di subentro del nuovo soggetto concessionario.

#### ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del contratto è pari ad € \_\_\_\_\_.- (inserire in lettere) al netto dell'I.V.A., di cui € \_\_\_\_.- (in lettere) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale importo è il risultato del ribasso del \_\_ % (in lettere) offerto sull'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, di € \_\_\_\_\_.- (in lettere) + I.V.A. ed esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

#### ART. 4 – PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata in soluzione unica a completamento della fornitura.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Le fatture dovranno riportare il numero dell'ordine ed il relativo CIG.

Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000,

attestante la regolarità fiscale e contributiva.

Il pagamento sarà effettuato, restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, mediante accredito sul conto/i corrente/i bancario/i sotto riportato/i, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico, in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., presso la:

BANCA \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).

Pertanto le fatture saranno liquidate dalla Società unicamente se riporteranno il numero dell'ordine, il relativo CIG dell'appalto, e l'IBAN su cui liquidarle, che dovrà, comunque, necessariamente corrispondere ad uno di quelli sopra riportati.

#### ART. 5 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'ordine nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

#### ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti

dall' Operatore Economico con la sottoscrizione del presente contratto, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione \_\_\_\_\_-n. \_\_\_\_\_ per Euro \_\_\_\_\_.- (in lettere), emessa in data \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ con sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_ - \_\_\_\_\_.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € \_\_\_\_\_ (in lettere) è stato ridotto del cinquanta/trenta per cento pari ad € \_\_\_\_\_ (in lettere) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio sempre all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Società ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della Società stessa.

#### ART. 7 – PENALI

La penale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione della prestazione è fissata pari al 3‰ (tre per mille) per cento dell'importo contrattuale, sino ad un massimo del 10% (dieci per cento). Qualora la penale dovesse raggiungere il 10% (dieci per cento) per cento dell'importo contrattuale la Società potrà risolvere di diritto il contratto senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

## ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Sarà fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito dalla Società.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione del contratto.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze

che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

#### ART. 9 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### ART. 10 – SUBAPPALTO

Si applica l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la conferma che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di appalto.

Le prestazioni che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono <inserire descrizione prestazioni come da offerta>.

L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al

subappalto alla Società allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative forniture/servizi.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, l'Operatore Economico dovrà dichiarare alla Società la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l'indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia quietanzata della fattura del subappaltatore, intestata all'appaltatore che dovrà, inoltre, riportare il CIG.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Società e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento *ex lege*, in forza della quale la Società adempie parte della

propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora i pagamenti al subappaltatore verranno effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Società copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la Società sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

*COMMENTO: nel caso invece in cui l'aggiudicatario non abbia dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni, il testo dell'articolo è il seguente :*

Il subappalto non è ammesso.

L'Operatore Economico non può concedere in subappalto l'esecuzione della prestazione in quanto non ha dichiarato, in fase di offerta, la volontà di voler subappaltare.

#### ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

##### ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Società a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente contratto e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal Direttore di esecuzione del contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire, nell'ambito di quanto

offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nel contratto e nei relativi allegati;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, e quanto altro necessario per l'appalto;
- l'informazione tempestiva alla Società in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell'appalto;
- espletamento delle pratiche relative alla richiesta di eventuali autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie e funzionali per il compimento dell'appalto.

#### ART: 12 - NORME DELLA SICUREZZA

L'Operatore Economico si impegna espressamente a far osservare al proprio personale le prescrizioni riportate dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. durante l'esecuzione dell'appalto, esonerando la Società da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto dello stesso.

L'Operatore Economico, in fase di presentazione dell'offerta, ha valutato le prestazioni dell'appalto e ha di conseguenza ritenuto congrui e quindi indicato i costi interni della sicurezza in euro \_\_\_\_ (**importo in lettere**).

#### ART. 13 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

##### DELL'APPALTO

<inserire l'eventuale precisazione di aspetti organizzativi e logistici non già indicati nell'oggetto del contratto, quali ad es. il luogo della prestazione oppure gli orari da rispettare, ecc..>.

#### ART. 14 – GARANZIE SUI BENI

I beni forniti nell'ambito della prestazione dovranno essere coperti da garanzia a norma di legge a decorrere dalla data di consegna degli stessi.

Rimane confermato che, per tutto il periodo di validità della garanzia, tutti gli interventi necessari a ripristini generati da difetti costruttivi e malfunzionamenti, evidenziati dalla Società saranno a totale carico dell'Operatore Economico.

#### ART. 15 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Contratto, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.

#### ART. 16 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato n.:

Specifiche tecniche dei prodotti

Offerta economica dell'Operatore Economico

Si precisa che i n. \_ (in lettere) sotto indicati documenti debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena ed

incondizionata accettazione, sono depositati presso la sede legale della Società e sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati allo stesso:

Allegato n.:

1. Allegato \_\_\_\_\_ -

2. Allegato \_\_\_\_\_

3. Allegato \_\_\_\_\_

#### ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Società ha nominato il rag. Davide Sartelli Responsabile Unico del Procedimento e il p.t. Giovanni Cante Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

#### ART. 18 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare le forniture svolte. Qualora verranno riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle

disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società potrà disporre la risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo o delle ritenute ancora da liquidare.

L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

#### ART. 19 – MODIFICHE AL CONTRATTO

Le modifiche al contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dal contratto, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali modifiche non

comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106.

L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti una aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal direttore dell'esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazione oggetto del contratto, non comportino un aumento dell'importo del contratto e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

#### ART. 20 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto

dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

#### ART. 21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

#### ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula del contratto, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### ART. 23 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto della fornitura in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata A.R..

#### ART. 24 - NORME DI RINVIO

. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### ART. 25 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico, sig. \_\_\_\_\_ con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito internet all'indirizzo

#### ART. 26 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa inerente alla stipula del contratto alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società.

Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### ART. 27 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Redatto in originale, letto, confermato e sottoscritto.

L'Operatore Economico: \_\_\_\_\_

La Società: *S.p.A. AUTOVIE VENETE*

(\_\_\_\_\_)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO D'APPALTO:

ART 2, COMMA 3 (EVENTUALE SUBENTRO DI ALTRO

CONCESSIONARIO), ART. 4 (PAGAMENTI), ART. 7 (PENALI), ART. 8  
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI, ART. 9  
(RISOLUZIONE E RECESSO), ART. 15 (RESPONSABILITÀ CIVILE),  
ART. 20 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 22  
(DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: \_\_\_\_\_